

a) la lettera a) del comma 35 è sostituita dalla seguente:

<<a) hanno presentato nel 2020, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), domanda di indennizzo per cui non sussistano cause di inammissibilità o di esclusione ai sensi del regolamento medesimo;>>;

b) alla fine del comma 38 dopo le parole <<superiore a 150 euro>> sono aggiunte le seguenti: <<e nei limiti di 5.000 euro per ciascun beneficiario>>;

c) al comma 39 le parole <<per l'anno 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l'anno 2020>>.

2. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.

Art. 33 disposizioni per l'organizzazione delle mostre dei trofei

1. Al fine di limitare il rischio della diffusione del virus COVID-19, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, i Distretti venatori, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), possono non realizzare le mostre dei trofei dei capi ungulati.

Art. 34 determinazione di termini per la rendicontazione

1. Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), dopo le parole <<rendicontazione della spesa>> sono aggiunte le seguenti: <<da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2022>>.

2. Il termine finale per la rendicontazione della spesa finanziata con il contributo previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è fissato al 31 dicembre 2023.

Art. 35 ripermimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan

1. In ottemperanza alle finalità di corretto temperamento degli obiettivi di conservazione, difesa e ripristino ambientale e di qualificazione e valorizzazione delle economie locali, previste dall'articolo 1 della legge regionale 42/1996, l'allegato 4 bis, di cui all'articolo 44 bis, comma 2, della medesima legge regionale, relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan, come previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è sostituito dall'allegato A alla presente legge.

Art. 36 modifiche alla legge regionale 42/2017

1. All'articolo 27 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole <<nell'intero anno solare>> sono sostituite dalle seguenti: <<tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'ETPI rilascia la licenza di pesca sportiva a chi supera un esame che si svolge innanzi a una Commissione nominata dall'Ente medesimo. La licenza rilasciata dall'ETPI è contrassegnata da un codice alfanumerico univoco e ha durata e validità illimitate.>>;

c) al comma 5 le parole <<nell'intero anno solare>> sono sostituite dalle seguenti: <<tra l'1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno>>;

d) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: <<In caso di controlli, è tenuto a esibire i suddetti documenti unitamente al pescato, alle attrezzature, alle esche, alle pasture e ai relativi contenitori.>>;

e) alla lettera c) del comma 11 dopo le parole <<licenza di pesca sportiva>> sono aggiunte le seguenti: <<di cui ai commi 4 e 5>>;

f) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

<<14 bis. Ai componenti esterni della Commissione d'esame di cui al comma 4 spetta il rimborso delle